

QUESTIONE N. 9

IL PRINCIPIO DI ESIGIBILITÀ

LESIONI PERSONALI COLPOSE • VIOLAZIONE DELLE NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO • DELEGA DI FUNZIONI

1. Il caso

Caio, dipendente di Alfa S.p.A. quale addetto al servizio di pulizie e sanificazione, nell'espletamento delle proprie mansioni e durante il turno di lavoro, si feriva ad una mano tagliandosi con pezzi di vetro che raccoglieva e riponeva nella busta della raccolta indifferenziata a mani nude poiché sprovvisto dei guanti anti-taglio, subendo lesioni personali da cui derivava una malattia superiore ai quaranta giorni.

Per tali fatti veniva tratta a giudizio Mevia in quanto, nella di lei qualità di Responsabile Area con delega in materia antinfortunistica, omettendo di fornire al dipendente i dispositivi di protezione individuale (i guanti anti-taglio) e di vigilare sulle corrette manovre da parte dei dipendenti, con colpa generica e con violazione della normativa antinfortunistica, cagionava il predetto infortunio.

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale, veniva accertato che Mevia aveva assunto l'incarico in Alfa S.p.A., azienda di notevoli dimensioni, soltanto sette giorni prima dell'evento lesivo, data in cui le era stata altresì conferita delega in materia di sicurezza sul lavoro.

Nel documento di valutazione dei rischi dell'azienda era stata, altresì, espressamente esclusa la necessità dell'impiego di guanti anti-taglio e si era viceversa previsto, in una prospettiva di eliminazione del rischio alla fonte, il divieto manipolare rifiuti taglienti ed il contestuale obbligo di utilizzo di paletta e secchiello, forniti a tutti i dipendenti, compresa la persona offesa, la quale, al pari degli altri, aveva ricevuto sul punto adeguata formazione.

Ciò nonostante, Mevia veniva ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 590, commi 1, 2 e 3, c.p., in relazione all'art. 583, comma 1, n. 1, c.p. e, per l'effetto condannata alla pena di giustizia.

Assunte le vesti del legale di Mevia, illustri il candidato gli istituti di diritto penale sostanziale rilevanti nel caso di specie, indicando i rimedi esperibili avverso la decisione di condanna.

2. I principi rilevanti

- Il Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
- La delega di funzioni e la posizione di garanzia del delegato.
- La causalità colposa negli infortuni sul lavoro.
- Le concause e la condotta abnorme del lavoratore.
- La colpa e il principio di esigibilità della condotta doverosa.

3. Le disposizioni applicabili

Art. 40. *Rapporto di causalità.*

Art. 41. *Concorso di cause.*

Art. 43. *Elemento psicologico del reato.*

Art. 590. *Lesioni personali colpose.*

Art. 583. *Circostanze aggravanti (*).*

CODICE DI PROCEDURA PENALE.

Art. 593. *Casi di appello.*

4. Nodi problematici

- a) Quando il comportamento impudente del lavoratore esonera il datore di lavoro e gli ulteriori garanti da responsabilità penale per i reati di cui agli artt. 589, commi 1, 2 e 3, e 590, commi 1, 2 e 3, c.p.?
- b) In caso di prassi elusiva delle disposizioni in materia antinfortunistica da parte del lavoratore, è necessaria la conoscenza o conoscibilità di questa da parte del garante per potergli muovere un rimprovero colposo in relazione al suo contegno omissivo?

5. Soluzione

- a) *Il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del*

(*) Si riporta di seguito il testo dell'art. 582 c.p. (aggravante dell'art. 583) così come modificato ex art. 1, c. 1, lett. a), D.Lgs. 19-3-2024, n. 31 (*Correttivo Cartabia D.Lgs. 150/2022*): "582. *Lesione personale. – Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli [61, numero 11octies),] 583, 583quater, secondo comma, primo periodo, e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità".

lavoratore che sia stato posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidatogli – e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità del garante – ovvero che rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro. È, pertanto, abnorme soltanto il contegno del lavoratore che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. In tal caso, secondo la giurisprudenza di legittimità, la condotta del lavoratore ben può incidere sul nesso causale, recidendolo, quale concausa sopravvenuta di per sé idonea a determinare l'evento lesivo ai sensi dell'art. 41, n. 2, c.p. ovvero, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, ben può escludere la colpa del titolare della posizione di garanzia in ragione dell'imprevedibilità dello stesso e, dunque, dell'evento che ne è conseguito.

- b) *Per muovere un rimprovero colposo al garante della sicurezza – presunto autore del fatto-reato – occorre considerare, oltre al fattore oggettivo della violazione di regole cautelari, anche quello soggettivo della concreta esigibilità del comportamento doveroso da parte del garante medesimo che presuppone la sua conoscenza e tolleranza della prassi incauta seguita dal dipendente. In mancanza di tale prova afferente all'obbligo posto a carico del garante di intervento e vigilanza al fine di garantire il rispetto della normativa antinfortunistica, non ricorre la condizione per ritenere integrato l'elemento psicologico del reato.*

6. Orientamenti giurisprudenziali pertinenti

Cass. pen., Sez. IV, 31 marzo 2021 (3 dicembre 2021), n. 12137; Cass. pen., Sez. IV, 13 gennaio 2021 (8 ottobre 2020), n. 1096; Cass. pen., Sez. IV, 26 ottobre 2020 (ud. 13 ottobre 2020), n. 29609; Cass. pen., Sez. IV, 1° ottobre 2020 (ud. 16 settembre 2020), n. 27242; Cass. pen., Sez. IV, 14 febbraio 2018, (ud. 10 gennaio 2018), n. 7188; Cass. pen., Sez. IV, 11 luglio 2018, (ud. 29 marzo 2018), n. 31615.

7. Puntuazione concettuale

- Inquadramento del caso alla luce del D.Lgs. 81/2008: delega di funzioni, obblighi gravanti sul delegato per la sicurezza sul lavoro e posizione di garanzia.
- Il nesso causale nel reato colposo e il contegno colposo del dipendente: impossibilità, nel caso di specie, di ravvisarvi un comportamento c.d. abnorme.

- La colpa nella sua dimensione oggettiva e soggettiva: violazione della regola cautelare, prevedibilità ed evitabilità dell'evento, esigibilità della condotta doverosa.
- Il principio di esigibilità alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale: il rimprovero colposo presuppone la conoscenza o, quantomeno, la conoscibilità della prassi contrarie alle disposizioni in materia antinfortunistica.

8. Illustrazione

In materia di **infortuni sul lavoro** e di **responsabilità penale datoriale** per l'omicidio o le lesioni personali cagionate con violazione della normativa antinfortunistica, viene in rilievo l'istituto della delega di funzioni, strumento che, come noto, consente di trasferire gli obblighi e i poteri inerenti la posizione di garanzia propri del datore di lavoro ad altro soggetto, all'uopo delegato dal primo, qualora siano rispettati i requisiti sostanziali e formali di cui all'**art. 16, D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro)**. In tal caso, mentre permane in capo al garante originario un **obbligo di vigilanza** in ordine al corretto espletamento delle funzioni da parte del delegato, quest'ultimo assume gli obblighi giuridici in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e, dunque, la relativa posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori.

Nel caso in esame, a Mevia, tratta a giudizio nella qualità di Responsabile Area con delega di funzioni in materia antinfortunistica (della cui validità e conformità ai requisiti previsti dall'**art. 16, D.Lgs. 81/2008** non è consentito dubitare in assenza di elementi contrari nella traccia), veniva contestato il delitto di lesioni personali colpose per aver ommesso sia di fornire i guanti anti-taglio a Caia, sia di controllarne il di lei corretto utilizzo, così cagionando l'infortunio sul lavoro occorso alla medesima lavoratrice. Al riguardo, deve innanzitutto considerarsi come gli obblighi di fornire e controllare l'**uso dei dispositivi di protezione individuale (d.p.i.)** delineano specifiche regole di comportamento in capo al garante, che vanno a dar forma alla dimensione oggettiva della colpa e, dunque, del rimprovero colposo mosso a Mevia.

Tuttavia, occorre altresì considerare il comportamento del lavoratore Caio, il quale, contrariamente agli obblighi impartiti da parte datoriale, ometteva di utilizzare nell'espletamento delle sue mansioni paletta e secchiello, quali d.p.i. forniti a tutti i lavoratori, in luogo dei guanti anti-taglio, in una prospettiva di eliminare la manipolazione dei rifiuti taglienti e, dunque, del rischio alla fonte.

Orbene, come noto, il comportamento negligente del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, di per sé non vale ad escludere la responsabilità del datore di lavoro quando lo stesso sia riconducibile anche all'insufficienza di cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente.